



COMUNE DI LAMBRUGO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA**

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della refezione scolastica presso le scuole elementari del Comune.

Art. 2 – Istituzione del servizio

1. La prima assunzione diretta del servizio e la sua estensione sono deliberate dal Consiglio Comunale così come prescrive l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 3 – Modalità di gestione

1. Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune che vi provvede:
 - a) Tramite l'affidamento di gestione a terzi così come previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 267/2000.
2. I locali ove il servizio è svolto sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igienità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
3. L'idoneità dei locali dovrà risultare da apposita certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 4 – Servizio e domanda individuale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di refezione scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983.

CAPO II – GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 – Criteri organizzativi

1. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2. Il servizio di mensa scolastica osserverà il calendario scolastico.

Art. 6 – Utenti

1. Possono usufruire del servizio di refezione scolastica gli alunni che frequentano classi "funzionanti a tempo pieno o con rientri pomeridiani".
2. Per usufruire del servizio i genitori o chi ne fa le veci, dovranno presentare domanda, da compilare su apposito modulo fornito dal Comune, entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 7 – Menù – Tabelle dietetiche

1. I menù e le tabelle dietetiche saranno formulate in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

CAPO III – PERSONALE

Art. 8 – Personale

1. Il personale dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni. Durante lo svolgimento del servizio dovrà, inoltre, indossare gli indumenti prescritti.
2. l'Assistenza agli scolari sarà garantita da personale idoneo all'uopo incaricato.
3. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori.

CAPO IV – CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 9 – Contribuzione delle famiglie – Criteri generali

1. Con il presente regolamento il Consiglio Comunale determina i criteri e le modalità di fissazione delle tariffe. Spetta alla Giunta Comunale la mera variazione o adeguamento delle tariffe.
2. La percentuale di copertura del costo del servizio non potrà essere inferiore a quella media stabilita dalla legge per i servizi a domanda individuale.
3. La contribuzione delle famiglie è subordinata all'effettiva fruizione del servizio.
4. In sede di prima applicazione il costo del singolo buono pasto è stabilito in £. 8.000.
5. Per il secondo figlio utente, per ordine di età, viene proposta una riduzione del 30% sulla tariffa piena e per il terzo figlio in poi una riduzione del 50% sulla tariffa piena.
6. Le famiglie interessate alla riduzione dovranno presentare apposita domanda dalla quale si evinca la frequentazione della scuola elementare. Improrogabilmente la domanda dovrà essere inoltrata al momento della preiscrizione, pena il decadimento dell'eventuale agevolazione.
7. Le agevolazioni di cui sopra valgono solo per i residenti.

Art. 10 – Agevolazioni – Esenzioni

1. A richiesta degli interessati potranno essere accordate, in applicazione e con le procedure di cui al regolamento comunale previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, particolari riduzioni o esenzioni totali della contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno.

Art. 11 – Modalità di pagamento delle contribuzioni delle famiglie

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie avverrà mediante l'acquisto di buoni pasto, il cui corrispettivo dovrà essere versato per mezzo di conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale, presso l'economo comunale.
2. I buoni pasto verranno consegnati presso L'Ufficio Economato del Comune previa presentazione della ricevuta di versamento.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. Per le riscossioni coattive trova applicazione l'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

CAPO V – COMMISSIONE MENSA

Art. 13 – Costituzione e compiti

E' istituita la commissione per la vigilanza sullo svolgimento del servizio di mensa scolastica presso la scuola elementare.

Compito della commissione è vigilare in merito alla corretta gestione del servizio ed in particolare:

1. Rispetto della tabella dietetica stabilita dall'ASL da parte della ditta appaltatrice
2. Controllo della qualità del servizio offerto
3. Controllo circa l'assistenza dei ragazzi.

La commissione dovrà recarsi collegialmente almeno una volta al mese in mensa e segnalare all'Amministrazione comunale eventuali anomalie riscontrate.

Art. 14 – Composizione

La commissione è composta da:

- MEMBRO DI DIRITTO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE
Assessore all'istruzione o suo delegato
- MEMBRI ELETTIVI
1 rappresentante dei genitori degli alunni
1 insegnante in servizio presso la scuola elementare di Lambrugo.

La Giunta Comunale provvederà alla nomina dei membri suddetti seguendo le indicazioni dell'Interclasse per il genitore, dalla Direzione Didattica per l'insegnante.

Art. 15 – Durata

La Commissione dura in carica un anno scolastico e viene rinnovata successivamente al rinnovo degli organi scolastici

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 16 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 17 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) I regolamenti comunali
 - b) Le leggi ed i regolamenti regionali
 - c) Le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del competente organo regionale di controllo (O.Re.Co).

Art. 20 – Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione e per l'anno scolastico 2001/2002, le domande per usufruire del servizio di cui all'art. 6 del predetto regolamento, dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2001.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I – Norme generali		Capo IV – Contribuzione delle famiglie
1	Oggetto del regolamento	9	Contribuzione delle famiglie – Criteri generali
2	Istituzione del servizio	10	Agevolazioni esenzioni
3	Modalità di gestione	11	Modalità di pagamento delle con- tribuzioni delle famiglie
4	Servizio a domanda individuale	12	Riscossione coattiva
	Capo II – gestione del servizio		Capo V – Commissione mensa
5	Criteri organizzativi	13	Costituzione e compiti
6	Utenti	14	Composizione
7	Menù – Tabelle dietetiche	15	Durata
	Capo III – Personale		Capo VI – Norme finali
8	Personale	16	Norme abrogate
		17	Leggi ed atti regolamentari
		18	Pubblicità del regolamento
		19	Entrata in vigore del regolamento
		20	Norme transitorie